



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-06-2013 (punto N 12)

Delibera

N 485

del 25-06-2013

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile RENATA LAURA CASELLI

Estensore ALESSANDRO CASTALDI

Oggetto

Coordinamento regionale per la stipula di un nuovo accordo tra le Province di Firenze e Arezzo e le Autorità di Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud, diretto a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.182 bis del D.lgs152/06 e dell'art.25 della l.r.25/98. Istituzione di un Tavolo permanente per l'elaborazione dell'accordo e per la verifica del rispetto di esso.

Presenti

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

STELLA TARGETTI

SIMONCINI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

Assenti

ANNA RITA
BRAMERINI

CRISTINA SCALETTI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Visto l’articolo 196 del D.Lgs.152/2006;

Vista la L.R. 22 novembre 2007, n. 61 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

Vista la L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Del. C.R. n. 88 del 7/4/1998, e i successivi atti integrativi: il piano sui rifiuti di imballaggio (Del. C.R. n. 167 del 21/12/2004); il programma sui rifiuti urbani biodegradabili (Del. C.R. n. 151 del 23/11/2004);

Ricordato che in base al D. Lgs. 152/2006 lo smaltimento in discarica costituisce fase residuale nella gestione dei rifiuti, come risulta in particolare:

- dall’art. 179 comma 1 “La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
- dall’art. 182 comma 1 “Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti (...);

Ricordato che l’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

Considerato che il principio generale dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati a livello di ATO è stato recepito nella L.R. 25/1998 e nel Piano regionale relativo ai rifiuti urbani di cui alla Del. C.R. 88/1998;

Visto l’art. 25 della L.R. 25/1998, che prevede, qualora la completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento, la possibilità di convenzione con altra Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (AATO);

Ricordate le disposizioni transitorie di cui al comma 6 dell’art. 31 della L.R. 25/1998, che prevede che fino all’approvazione dei Piani di Ambito, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le AATO interessate;

Visto l’art. 25 bis della L.R. 25/1998:

“Art. 25 bis - Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione

1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti territoriali ottimali sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dall’articolo 25.

2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.

4. Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO già in essere alla data di cui al comma 3.

5. Fino all'approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell'articolo 31, comma 6”;

Richiamato l'art. 27, comma 2, della L.R. 61/2007 relativo ai contenuti del Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio, in cui è fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 25 della L.R. 25/1998 con altro ATO, nel caso in cui l'obiettivo dell'autosufficienza non risulti raggiungibile;

Vista la vigente pianificazione sui rifiuti urbani dell'ATO Toscana Centro, e in particolare:

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Firenze, approvato con Del. C.P. n. 22 del 11/02/2002 (BURT n. 20 del 15/5/2002 supplemento n. 82); e le modifiche al Piano approvate con Del. C.P. n. 133 del 28.07.2006 (BURT n. 44 del 31/10/2006 supplemento n. 142);

- il Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Centro (la cui pubblicazione dell'avviso è avvenuta sul BURT 13/8/2008 n. 33);

Visto inoltre:

- il Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro, approvato con Del. C.P. di Firenze n. 148 del 17/12/2012; Del. C.P. di Pistoia n. 281 del 17/12/2012; Del. C.P. di Prato n. 70 del 17/12/2012 (è in corso la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT come previsto dall'art. 12 bis della L.R. 25/1998);

Vista la vigente pianificazione sui rifiuti urbani dell'ATO Toscana Sud, e in particolare:

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Arezzo, approvato con Del. C.P. n. 44 del 14/04/1999, e n. 9 del 25/01/2000 (pubblicato sul BURT n. 26 del 28/06/2000, supplemento straordinario n. 91);

- il Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud (la cui pubblicazione dell'avviso è avvenuta sul BURT 2/7/2008 n. 27);

Considerato che le Province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno avviato l'iter per l'approvazione del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Sud;

Ricordato che le Province di Firenze e di Arezzo hanno avviato, fin dal 1998, una collaborazione relativa alla gestione e allo smaltimento di taluni flussi di rifiuti urbani, attraverso specifiche intese, ed i cui contenuti successivamente sono stati recepiti nei Piani approvati dalle due Province e aggiornati con successivi accordi in cui si prevede una sinergia impiantistica fra territori contermini;

Visto in particolare il “Rinnovo dell'accordo fra le Province di Arezzo e Firenze, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 31 della L.R. 25/1998, su taluni flussi di rifiuti solidi urbani prodotti in Comuni della Provincia di Firenze, appartenenti alla Comunità d'Ambito Toscana Centro, e in Comuni della Provincia di Arezzo, appartenenti alla Comunità d'Ambito Toscana Sud, e per la ottimizzazione dei sistemi impiantistici per la loro corretta gestione”, approvato dalla Provincia di Arezzo con Del. G.P. n. 127 del 24/3/2011, e dalla Provincia di Firenze con Del. G.P. n. 44 del 5/4/2011, e sottoscritto in data 20/4/2011; in tale atto sono definite le modalità di utilizzazione della discarica e dell'impianto di selezione e compostaggio in località Casa Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini nella cosiddetta fase transitoria dal 1/1/2011 al 31/12/2014 (data in cui si prevede l'entrata in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Selvapiana potenziato) per i rifiuti dell'area Valdarno fiorentino - Valdiseve e dell'Area metropolitana fiorentina; nonché la sinergia tra i sistemi impiantistici dei due ATO e nella fase a regime;

Considerato che al capitolo 11 del Vol. 1 relativo ai rifiuti urbani del Piano Interprovinciale Firenze-Pistoia-Prato in relazione alla discarica di Le Borra in Comune di Figline Val d'Arno (nuovo impianto con volumetria di almeno 1.000.000 mc), si legge:

“Si ritiene necessario evitare il contemporaneo esercizio di due impianti di discarica nell'area valdarnese (impianto di “Podere Rota” nel Comune di Terranuova Bracciolini - AR e di “Le Borra” nel Comune di Figline V.no – FI) ed assicurare condizioni di piena reciprocità nell'utilizzo dei due impianti. Si rinvia quindi ad eventuali intese in questo senso, da definirsi fra le Province di Arezzo e di Firenze e fra gli ATO Toscana Centro e Toscana Sud. Allo stato attuale si considera comunque opportuno indicare la tempistica di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di “Le Borra: in particolare, in assenza degli accordi sopra richiamati, dovrà essere garantito che la messa in esercizio della discarica di Le Borra avvenga entro la data di andata a regime del presente piano, ovvero entro il 1.1.2015. Tale necessità è rafforzata anche dalla improrogabile scadenza, prevista al 31.12.2014 degli accordi attualmente in essere con la Provincia di Arezzo e con la Provincia di Pisa, relativi al conferimento dei rifiuti prodotti in ATO Centro nelle rispettive discariche di Terranova Bracciolini e di Peccioli.

Laddove si dovesse addivenire all'accordo tra Ato Centro e Ato Sud sopracitato, la attuale previsione temporale relativa alla costruzione di "le Borra", nei termini previsti dal presente piano, è da intendersi rinviata";

Considerato che, in base alle informazioni disponibili, la discarica di Casa Rota, andrà verso l'esaurimento all'incirca nel 2021;

Vista la raccomandazione di cui alla Del. G. R. 367 del 7/5/2012 "Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti di ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia) - parere di conformità ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L.R. 25/98", che recita:

"Con riferimento alla previsione del nuovo impianto di discarica in località Le Borra nel comune di Figline Valdarno (contenuta nel Volume 1° - Rifiuti Urbani ed Assimilati) e tenuto conto della prossimità della localizzazione individuata all'esistente impianto di discarica di "Podere Rota" nel comune di Terranova Bracciolini (AR), si raccomanda, in un'ottica di razionalizzazione ambientale ed economica e nel quadro delle consolidate sinergie esistenti tra ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud, di dar corso ad intese (da definirsi fra le Province di Arezzo, di Firenze e gli ATO Toscana Centro e Toscana Sud) finalizzate a prevenire e minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla contemporanea presenza dei due impianti in territori contermini, prevedendo l'entrata in esercizio della nuova discarica successivamente all'esaurimento e alla definitiva chiusura della discarica di "Podere Rota", qualora sussista ancora la necessità di apertura dell'impianto stesso, assicurando altresì condizioni di piena reciprocità nell'utilizzo dei due impianti di discarica."

Visto l'ordine del giorno di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 152 del 17/12/2012, con cui la Provincia di Firenze si impegna in particolare "ad operare affinché si giunga alla definizione di un nuovo accordo tra ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud per il prolungamento dell'utilizzo della discarica di "Podere Rota", in conseguenza del quale la tempistica di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di "Le Borra" possa essere significativamente spostata in avanti nel tempo e comunque soltanto dopo la chiusura dell'altra discarica";

Vista la deliberazione della Provincia di Arezzo (Del. G.P. 659 del 28/12/2012), trasmessa alla Regione Toscana con nota prot. n. 6825 del 14/1/2013, con la quale si dà avvio alla risoluzione dell'accordo Firenze-Arezzo per il permanere - non essendo stato dato corso ad ulteriori intese - della previsione contenuta nel Piano Interprovinciale di realizzare la discarica di Le Borra entro il 31/12/2014 (la risoluzione avverrà se non saranno presi i necessari provvedimenti);

Considerato che la Regione Toscana ha tra i suoi obiettivi, al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, quello di perseguire la progressiva riduzione delle discariche mediante la opportuna implementazione delle azioni per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti; la implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti, sia sotto il profilo della quantità, sia della qualità, garanzia di un effettivo avvio al recupero al riutilizzo e riciclaggio di quanto è stato raccolto in forma differenziata; la realizzazione degli impianti necessari a garantire l'autosufficienza regionale;

Considerato il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento negli ATO, di cui al già richiamato articolo 182 - bis del D.lgs.152/2006 e al già citato articolo 25 della l.r.25/1998;

Rilevato, pertanto, che la Regione è tenuta a coordinare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento negli ATO, istituiti ai sensi della l.r.69/2011, in attuazione del d.lgs.152/2006;

Considerato che è attualmente in corso l'iter per l'approvazione del nuovo Piano Regionale sui rifiuti, che definirà, sulla base del quadro conoscitivo disponibile, l'assetto impiantistico dei prossimi anni rispetto al quale, all'occorrenza, i Piani Interprovinciali dovranno adeguarsi; in linea generale, con tale Piano, si ritiene di dover promuovere prioritariamente azioni che consentano la prevenzione e la riduzione dei rifiuti; il recupero di materia puntando al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa di settore; altrettanto essenziale è operare affinché i conferimenti in discarica possano ridursi in misura considerevole al fine di rispettare la strategia europea di considerare tale forma di smaltimento come residuale;

Rilevato che tali obiettivi generali sono pienamente condivisi negli atti programmatori dalle Province di Firenze ed Arezzo e dagli AATO Toscana Centro e Toscana Sud;

Considerato che, nel corso dell'incontro tenutosi su richiesta dei Presidenti delle Province di Arezzo e di Firenze il giorno 5 febbraio 2012 tra gli EELL del Valdarno aretino, del Valdarno

fiorentino, la Provincia di Firenze e la Provincia di Arezzo alla presenza dell'Assessore Regionale all'Ambiente e all'Energia, la Regione Toscana ha rilevato l'esigenza di coordinare le azioni degli AATO, delle Province e delle comunità locali, per garantire l'autosufficienza presente e futura dell'AATO Centro e dell'AATO Sud, prevedendo la stipula di un nuovo specifico Accordo interambito tra AATO Centro, AATO Sud, Provincia di Firenze e Provincia di Arezzo, che vada a sostituire quello oggi vigente, alla luce delle mutate condizioni e delle nuove esigenze manifestatesi;

Considerata la necessità che tale nuovo Accordo interambito:

- a) definisca il contributo che gli impianti di gestione rifiuti dell'ATO Toscana Sud possono fornire al fine di dare continuità alle necessità di smaltimento del territorio della Provincia di Firenze, nelle more della realizzazione degli impianti previsti dalla vigente pianificazione dell'ATO Toscana Centro (fase transitoria), e in relazione a quanto previsto ai successivi punti b) e c), senza pregiudizio alcuno per le esigenze di corretto smaltimento in tali impianti dei rifiuti prodotti nei Comuni dell'ATO Toscana Sud;
- b) impegni la Provincia di Firenze a rinviare a data successiva al 2021 ogni e qualsiasi decisione in ordine alla realizzazione della discarica di Le Borra, e a recepire il nuovo Accordo interambito nell'attuazione del nuovo Piano Interprovinciale di Firenze, Pistoia e Prato che già prevede, come evidenziato in precedenza, che laddove si dovesse addivenire all'accordo tra ATO Centro e ATO Sud, la previsione temporale relativa alla costruzione di "Le Borra" è da intendersi rinviata;
- c) impegni l'AATO Toscana Centro, in conseguenza di quanto stabilito al punto b) precedente, a rinviare a data successiva al 2021 ogni e qualsiasi decisione in ordine alla realizzazione della discarica di Le Borra, adeguando in tal senso la propria pianificazione;
- d) preveda un monitoraggio – a cura di un Tavolo Permanente (costituito dall'Assessore all'Ambiente della Regione, dai Presidenti delle Province o loro delegati, dai Direttori, e Presidenti o rappresentanti degli organi assembleari delle AATO), supportato da un Gruppo di Lavoro tecnico (costituito dai dirigenti delle strutture competenti di ciascuno degli enti costituenti il Tavolo) –, in ordine al rispetto dei contenuti dell'Accordo nonché della tempistica di realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione, con particolare riferimento ai risultati di raccolta differenziata e realizzazione degli altri impianti previsti; ciò anche al fine di valutare l'effettiva necessità di realizzazione dell'impianto di Le Borra;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, che la Giunta regionale provveda a coordinare le esigenze per addivenire entro e non oltre il 31/7/2013 ad un nuovo Accordo interambito tra l'AATO Toscana Centro, l'AATO Toscana Sud, la Provincia di Firenze e la Provincia di Arezzo, disponendo che il nuovo Accordo preveda i seguenti contenuti:

- 1) Il rinvio a data successiva al 2021 di ogni e qualsiasi decisione in ordine alla realizzazione della discarica di Le Borra; la Provincia di Firenze, attraverso il nuovo Accordo interambito, intende recepire quanto sopra nel Piano Interprovinciale di Firenze, Pistoia e Prato.
- 2) Il prosieguo dei conferimenti di rifiuti urbani da parte di ATO Centro all'impianto di Casa Rota fino al 31/12/2021, tenendo a riferimento i quantitativi di rifiuti oggi stabiliti nel vigente accordo, fermo restando che la concreta quantificazione dei flussi minimi e massimi dovrà essere concordata tra le parti nel nuovo Accordo interambito.
- 3) Il nuovo accordo prevederà inoltre:
 - la disciplina dei costi di conferimento (pricing) e le regole di re-pricing dei conferimenti di ATO Toscana Centro all'impianto di Casa Rota per quanto non disciplinato dagli atti regolatori di AATO Sud;
 - il "contributo ambientale" in conformità con quanto previsto dalla L.R. 25/1998 all'art. 25 bis (tenendo conto in particolare che dal 1/1/2014 il contributo ambientale di cui all'art. 25 bis della L.R. 25/1998 sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di Comuni e Province destinatari dei rifiuti);
 - l'impegno a recepire il nuovo Accordo interambito da parte della Provincia di Firenze nell'attuazione del nuovo Piano Interprovinciale di ATO Centro che già prevede, come evidenziato in precedenza, l'eventualità di un accordo ATO Centro - ATO Sud;
 - l'impegno a recepire il nuovo Accordo interambito da parte della Provincia di Arezzo nel Piano Interprovinciale di ATO Sud (il cui iter è in corso);
 - l'impegno a recepire il nuovo Accordo interambito da parte di AATO Centro e AATO Sud nei Piani d'Ambito;
 - uno specifico monitoraggio annuale, attraverso il Tavolo Permanente supportato dal Gruppo di Lavoro tecnico, inerente il rispetto dei contenuti dell'accordo nonché della tempistica di realizzazione degli interventi

previsti dalla pianificazione con particolare riferimento ai risultati di raccolta differenziata e realizzazione degli altri impianti previsti;

- le modalità con cui, ai sensi dell'Accordo interambito e nel rispetto dei Contratti di Conferimento agli impianti sottoscritti da Ato Sud, gli organi delle AATO definiscono annualmente i flussi di conferimento previsti.

Visto il parere favorevole espresso dal CTD in data 20/06/2013;

Per tutto quanto espresso in premessa;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di istituire un Tavolo Permanente, costituito dall'Assessore all'Ambiente della Regione, dai Presidenti delle Province o loro delegati, dai Direttori e Presidenti o rappresentanze degli organi assembleari delle AATO, che promuova la predisposizione di un nuovo Accordo interambito tra l'AATO Toscana Centro, l'AATO Toscana Sud, la Provincia di Firenze, la Provincia di Arezzo, che vada a sostituire quello oggi vigente, al fine di prevedere il rinvio, a data successiva al 2021, di ogni e qualsiasi decisione in ordine alla realizzazione della discarica di Le Borra, e di contribuire a garantire le esigenze di smaltimento dei rifiuti di ATO Centro fino al 31/12/2021;
2. di stabilire che saranno effettuate verifiche a cura del Tavolo Permanente (costituito dall'Assessore all'Ambiente della Regione, dai Presidenti delle Province o loro delegati, dai Direttori e Presidenti o rappresentanze degli organi assembleari delle AATO), supportato da un Gruppo di Lavoro tecnico costituito dai dirigenti delle strutture competenti di ciascuno degli enti costituenti il Tavolo, inerenti il rispetto dei contenuti del nuovo accordo che sarà stipulato, ai sensi del punto 1 della presente deliberazione nonché della tempistica di realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione con particolare riferimento ai risultati di raccolta differenziata e realizzazione degli altri impianti previsti.
- 3.a) di prendere atto che il nuovo Accordo interambito di cui al punto 1, una volta stipulato dalle parti, costituisce integrazione del nuovo Piano Interprovinciale di ATO Centro;
b) di invitare la Provincia di Arezzo a recepire il nuovo Accordo di cui al punto 1 nel Piano Interprovinciale di ATO Sud;
c) di invitare le AATO Toscana Centro e AATO Toscana Sud a recepire il nuovo Accordo di cui al punto 1 nei rispettivi Piani d'Ambito;

La presente deliberazione è pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
(Antonio Davide Barretta)

Il Dirigente Responsabile
(Renata Laura Caselli)

Il Direttore Generale
(Edo Bernini)